TESTO UNICO RECANTI NORME PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 6

Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 6

Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o piu' collegi previsti dalla tabella delle circoscrizioni si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi. Se in un collegio si trovano le sedi di due o piu' tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Versione in vigore dal 28 dicembre 1993, non più in vigore dal 31 dicembre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica
Estremi	Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
Titolo	II — Degli uffici elettorali ... regionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-recanti-norme-per-l-elezione-del-senato-della-repubblica/art-6-legge-6-febbraio-1948-n-29-art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it